

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali nell'anno 2004 ha continuato ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Di seguito vengono riportate le norme più significative che hanno interessato la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184**, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

E' stato emanato il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180**, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge n. 335/1995, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, in favore di coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema. Di fatto tale opzione si è potuta esercitare solo a partire dal 2001.

L'andamento della Gestione sarà, altresì, influenzato dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 59, comma 15, della **legge 27 dicembre 1997, n. 449**, che ha disposto l'elevazione di 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al raggiungimento, rispettivamente, del 19 per cento sulla fascia di retribuzione pensionabile e del 20 per cento per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile. Il medesimo comma 15 ha, inoltre, disposto con decorrenza 1 gennaio 1998, che il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi ultra sessantacinquenni già pensionati può essere, a richiesta, applicato nella misura ridotta del 50 per cento.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La riduzione in parola, si riferisce ai contributi pensionistici, con esclusione della contribuzione per la tutela della maternità, dovuti, per gli anni 1998 e seguenti, sia sul minimale di reddito che sulla quota

eccedente il minimale.

La **legge 23 dicembre 1998, n. 448** (collegato alla finanziaria 1999), ha previsto:

- all'**articolo 34**, con effetto dal 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- all'**articolo 77**, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La **legge 23 dicembre 1999, n. 488**, all'**articolo 49**, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2000, il contributo per l'indennità di maternità, portandolo a euro 7,49 annue e, contemporaneamente, ha diminuito gli oneri delle prestazioni di maternità a carico della Gestione.

La **legge 23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) ha previsto:

- all'**articolo 69**, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai:
 - **commi 1 e 2**, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque a otto volte il minimo;
 - **commi 3 e 4**, l'aumento delle maggiorazioni sociali ai titolari di pensioni che siano almeno ultrasessantenni e siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato;
- all'**articolo 71**, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. Con **D. I. del 7 febbraio 2003, n. 57** è stato emanato il

regolamento di attuazione del predetto articolo e, quindi, a questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato;

- all'**articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo;
- all'**articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001;
- all'**articolo 120**, comma 3, la proroga, al 31 dicembre 2001, del termine previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 448/1998, dello sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva per i tre anni successivi all'iscrizione, ai soggetti di età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione.

La **legge 28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'**articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto;
- all'**articolo 43**, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

La **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) ha previsto:

- all'**articolo 38, comma 9**, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n.

448/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;

- all'**articolo 44, comma 1**, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento.

Le modifiche introdotte dalla **legge 24 novembre 2003, n. 326** prevedono:

- all'**articolo 33, comma 7**, la facoltà, ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di aderire al concordato fiscale preventivo per gli anni 2003 e 2004, di corrispondere, o meno, i contributi previdenziali sulla quota parte del reddito eccedente quello minimo determinato per accedere all'agevolazione fiscale;
- all'**articolo 44, comma 2**, che i produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione, siano iscritti, con effetto da 1° gennaio 2004, nella Gestione previdenziale dei commercianti con l'obbligo di versamento dei contributi previsti sulla base del reddito effettivamente conseguito, senza l'applicazione delle disposizioni sul minimale imponibile;
- all'**articolo 44, comma 8**, che, dal 1° gennaio 2004, le domande di iscrizione alle Camere di commercio delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali avranno effetto al fine dell'iscrizione agli Enti previdenziali e conseguente pagamento dei contributi e premi.

Il **decreto 27 ottobre 2004** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha previsto benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto, nel caso di pensioni da liquidare con contribuzione mista da lavoro dipendente e da commerciante.

Sulla base del combinato disposto contenuto nell'articolo 47 della legge n. 326/2003 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), il decreto

stabilisce che tali lavoratori hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica se hanno svolto un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto interministeriale del 20 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004, ha fissato nella misura definitiva del 2,5 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2003, dal 1° gennaio 2004 (**articolo 1**) e determinato in misura pari all'1,9 per cento, dal 1° gennaio 2005, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004, salvo congruaggio da effettuarsi nell'anno successivo (**articolo 2**).

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PER LA TUTELA PREVIDENZIALE
DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO PER PROFESSIONE ABITUALE,
ANCORCHE' NON ESCLUSIVA, ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO

RENDICONTO DELL'ANNO 2004

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2004 della Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1996 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, presenta un avanzo economico di esercizio di 4.419 mln.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2004 passa da 18.244 mln a 22.663 mln.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in mln)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
2000	2.433	36	2.397	8.232
2001	3.036	42	2.994	11.226
2002	3.474	65	3.409	14.635
2003	3.735	126	3.609	18.244
2004	4.570	151	4.419	22.663

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- alle entrate e alle uscite accertati per il 2004 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno – 1^ nota di variazione e previsioni aggiornate – e con quelli accertati per il 2003;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2003 e 2004.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
(in migliaia)				
1 PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	14.635.742	18.244.165	18.244.165	18.244.165
2 ENTRATE:				
Contributi a carico degli iscritti	3.266.394	4.150.000	4.210.000	4.009.248
Quote di partecipazione degli iscritti	408	142	632	1.697
Redditi e proventi patrimoniali.....	453.448	675.430	679.497	553.212
Poste correttive e compensative di uscite	1.251	433	1.406	736
Entrate non classificabili in altre voci	5.436	5.856	5.470	2.763
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS	7.477	-	-	2.458
Canone d'uso netto degli immobili strumentali	44	44	50	54
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	87	-	-	70
TOTALE DELLE ENTRATE.	3.734.545	4.831.905	4.897.055	4.570.238
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	76.387	44.400	84.500	100.025
Trasferimenti passivi	7.410	8.118	9.160	8.910
Spese di amministrazione	13.574	13.927	13.671	15.408
Oneri finanziari	522	35	469	600
Poste correttive e compensative di entrate	19.246	19.519	23.790	22.884
Uscite varie	25	24	25	31
Oneri tributari.....	1.481	1.154	1.077	1.029
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	-	-	-	203
Assegnazione a fondi e accantonamenti.....	7.477	-	-	2.458
TOTALE DELLE USCITE....	126.122	87.177	132.692	151.548
4 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Avanzo di esercizio	3.608.423	4.744.728	4.764.363	4.418.690
5 PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	18.244.165	22.988.893	23.008.528	22.662.855

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2004, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Ammontano a 4.009 mln, con un aumento di 743 mln rispetto al 2003, derivano dall'applicazione dell'aliquota contributiva vigente al reddito delle attività, da determinarsi con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi.

Sulla quantificazione dei contributi ha inciso:

- l'equiparazione dell'aliquota contributiva pensionistica degli iscritti che non risultano assicurati ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, a quella prevista per gli esercenti attività commerciali;
- l'aumento di 2,5 punti percentuali, disposto dall'articolo 44, comma 6, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), nei confronti degli iscritti alla Gestione titolari di pensione previdenziale diretta;
- l'aumento del limite massimo di reddito imponibile che, per l'anno in corso, è stato rivalutato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in euro 82.401 (euro 80.391 nel 2003);
- l'aumento del numero degli iscritti alla Gestione che passa da 2.837.287 del 2003 a 3.330.319 del 2004 (+ 493.032 unità).

In dettaglio, nell'anno in considerazione, le aliquote contributive vigenti sono state le seguenti:

- 10 per cento per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, per i prosecutori volontari e per i titolari di pensione indiretta;
- 15 per cento per i titolari di pensione diretta;

- 17,80 per cento (di cui 0,5 per cento per la tutela della maternità, per gli assegni al nucleo familiare e per la malattia in caso di degenza ospedaliera) per i soggetti privi di tutela previdenziale. L'aliquota destinata all'IVS (17,30 per cento) è stata applicata ai redditi fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile che per l'anno 2004 è stata di euro 37.883,00 (euro 36.959,00 nel 2003), mentre agli importi eccedenti è stata applicata una aliquota maggiorata di un punto percentuale.

Infine, per completezza di informazione, si fa presente che per la tutela della maternità, la concessione degli assegni al nucleo familiare e la degenza ospedaliera è destinato un importo pari a 87 mln.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Tale posta, analizzata nell'allegato n. 2, ammonta a 2 mln, ed è da attribuire:

- ai versamenti volontari (0,16 mln);
- alle modifiche introdotte dall'articolo 44 della legge n. 289/2002 che ha sancito l'abolizione del divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensioni di anzianità, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento (0,616 mln);
- ai valori di riscatto per il periodo del corso legale di laurea (0,182 mln);
- ai valori di riscatto per periodi scoperti di assicurazione (0,884 mln).

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Risultano determinati in 553 mln e si riferiscono, per una gran parte, agli interessi attivi che le Gestioni e i Fondi finanziariamente passivi devono corrispondere per l'utilizzazione delle disponibilità delle Gestioni e Fondi finanziariamente attivi. L'importo, presenta una lievitazione di 100 mln, rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente, nonostante il minor tasso di interesse applicato al capitale medio in giacenza, che passa dal 2,908 per cento dell'anno 2003 al 2,839 per cento, in virtù di una maggiore liquidità media nel conto corrente della Gestione.

In particolare, le disponibilità della Gestione sono state anticipate alle gestioni deficitarie e remunerate al tasso del 2,86 per cento, così

come stabilito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 15 giugno 2005, n. 233 e, in misura minore, impiegate in altre forme di investimento (c/c bancari e prestiti al personale) che hanno prodotto un saggio d'interesse minore. Il saggio di interesse deliberato risulta commisurato al tasso medio di rendimento annuale dei titoli di Stato, come previsto dall'articolo 34 del "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS".

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE – L'importo di circa 1 mln riguarda sia i recuperi di prestazioni pensionistiche (0,530 mln), che i recuperi di prestazioni temporanee (0,206 mln).

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI – Nel complesso ammontano a 3 mln; riguardano, prevalentemente, le somme che vengono rimosse a titolo di interessi per la dilazione o il differimento dei termini di pagamento dei contributi dovuti.

TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS – Il comma 6 dell'articolo 44 della legge n. 289/2002, destina alla Gestione il 10 per cento delle entrate, di cui ai commi 2 e 3 della stessa legge, che affluiscono alle gestioni pensionistiche quali versamenti effettuati da coloro che, pensionati alla data del 1° dicembre 2002, hanno potuto beneficiare del cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro pur non avendo i requisiti di età e di anzianità previsti dal comma 1 dell'articolo 44 (anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, 58 anni di età all'atto del pensionamento). Questa entrata, che ammonta a oltre 2 mln, viene destinata al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati, secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

SPESE PER PRESTAZIONI – Iscritte per 100 mln, vengono analizzate nell'allegato n. 3; esse attengono a prestazioni pensionistiche riferite a pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti (45 mln) e a prestazioni

temporanee, nei limiti delle risorse che vengono a costituirsi con lo specifico gettito contributivo dello 0,5 per cento, disciplinato dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riguardano:

- la tutela della maternità per 11.497 beneficiarie (42 mln);
- gli assegni al nucleo familiare (10 mln);
- le indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera (1mln).

L'ammontare delle spese si completa con le prestazioni "una tantum" agli iscritti senza diritto a pensione, per un importo di circa 3 mln.

Nei prospetti che seguono si riportano, rispettivamente, i dati riguardanti il numero delle pensioni liquidate negli anni 2003 e 2004, il relativo onere complessivo e l'importo medio delle stesse e i dati relativi al numero delle pensioni esistenti alla fine degli anni 2003 e 2004, il relativo importo complessivo lordo e medio, suddivisi per categoria.

PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 2003 E 2004
(in unità di Euro)

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2003	Vecchiaia.....	12.425	9.476.024	763
	Invalidità.....	113	212.142	1.877
	Superstiti.....	696	372.596	535
	Totale.....	13.234	10.060.762	760
2004	Vecchiaia.....	15.750	15.057.853	956
	Invalidità.....	153	271.545	1.775
	Superstiti.....	1.105	689.868	624
	Totale.....	17.008	16.019.266	942

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2003 E 2004
(in unità di Euro)

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2003	Vecchiaia.....	33.258	20.385.074	613
	Invalidità.....	151	272.881	1.807
	Superstiti.....	1.952	676.278	346
	Totale.....	35.361	21.334.233	603
2004	Vecchiaia.....	48.652	36.354.074	747
	Invalidità.....	281	472.280	1.681
	Superstiti.....	3.038	1.325.640	436
	Totale.....	51.971	38.151.994	734

TRASFERIMENTI PASSIVI – L'importo di 9 mln attiene, nella quasi totalità, a contribuzioni a favore degli Istituti di patronato e assistenza sociale, dovute ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale".

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Risultano determinate in 15 mln e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive dell'Istituto attribuite alla Gestione in base ai criteri previsti dal vigente Regolamento di Contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Nella tabella che segue si riportano, disaggregati, i dati delle spese di amministrazione a carico della Gestione rispettivamente per gli anni 2003 e 2004.